



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 69 DEL 05-06-2025

REGISTRO GENERALE N. 872 DEL 05-06-2025

COPIA

OGGETTO: OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 01901910768-14022025-1936 PROT. 0005340 DEL 17/03/2025 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAI SERVIZI IGIENICI E SCARICO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAI PIAZZALI E DALLE COPERTURE DEL FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITÀ COMMERCIALE SITO IN LOCALITÀ S.S. 106 JONICA NEL COMUNE DI SCANZANO JONICO (MT). DITTA: "LOGISERVICES S.R.L." CON SEDE LEGALE IN VIA MARTIRI UNGHERESI SNC, COMUNE DI SENISE (PZ).- SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE RILASCIATA CON D.D. N. 2210 DEL 16/12/2020 -

L'ISTRUTTORE
F.TO MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2099 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0032023 del 17/03/2025 (acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 0005340 del 17/03/2025) corredata dalla documentazione tecnica, con la quale la Ditta "LOGISERVICES S.r.l.", ha presentato richiesta di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) precedentemente rilasciata con D.D. n. 2210 del 16/12/2020 relativa agli scarichi del fabbricato adibito ad attività commerciale sito in località S.S. 106 Jonica nel Comune di Scanzano Jonico (MT), in seguito alla sostituzione di uno degli impianti di depurazione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2210 del 16/12/2020 avente per oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo scarico di acque reflue provenienti dai servizi igienici e dal lavaggio dei locali lavorazione carni e scarico acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle coperture del fabbricato adibito ad attività commerciale sito in località S.S. 106 Jonica nel Comune di Scanzano Jonico (MT)";

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui la Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.M. del 05/02/1998 - "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22*";

VISTO il D.M. Ambiente 5 Aprile 2006, n. 186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 Febbraio 1998;

VISTO il D.M. n. 350 del 21/07/98 - "*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22*";

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008*";

VISTA la D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 e s.m.i, relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012*";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 “D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”;

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 “Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016”;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i.” che all’art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all’autorizzazione di cui all’art. 269, commi 2 e 8 ed all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 - “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;

RITENUTO dall’esame della documentazione presentata dalla Società di poter accogliere la richiesta di aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. 2210 del 16/12/2020 rilasciata alla Ditta “LOGISERVICES S.r.l.” con sede legale in Via Martiri Ungheresi snc, Comune di Senise (PZ) per lo stabilimento sito in località S.S. 106 Jonica nel Comune di Scanzano Jonico (MT), Foglio di mappa n. 79 - Particella n. 80, quale **modifica non sostanziale**, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- la Ditta “LOGISERVICES S.r.l.”, è autorizzata ad esercitare la propria attività in virtù della D.D. n. 2210 del 16/12/2020;
- la sopracitata A.U.A. riporta le prescrizioni alle quali la Società deve attenersi per l’esercizio della propria attività;
- la richiesta della Ditta “LOGISERVICES S.r.l.” consiste nella sostituzione dell’impianto di depurazione esistente con un impianto moderno e certificato per garantire una maggiore funzionalità ed efficienza dello stesso per rispettare tutti i parametri di legge vigenti in merito in base al D.Lgs. n.152/2006. Per una maggiore funzionalità ed efficienza dell’impianto di depurazione, l’impianto di fogna nera sarà limitato allo scarico esclusivo dei soli w.c. dei dipendenti, del pubblico e della cucina con w.c. dell’edificio adiacente al fabbricato commerciale, con eliminazione totale degli scarichi di lavaggio dei locali dell’area di lavorazione delle carni, funzione non più rientrante nelle attività dell’azienda medesima.

• **DESCRIZIONE DEL CICLO DEPURATIVO ODIERNO**

Attualmente sussistono due sistemi depurativi a servizio dell’attività:

- il primo, destinato al trattamento delle acque di prima pioggia dilavanti dai piazzali e dal tetto dell’attuale fabbricato commerciale,
- il secondo è costituito da una rete che riceve i contributi dei servizi igienici e del lavaggio dei locali dell’area di lavorazione delle carni, con un ciclo depurativo a “fanghi attivi”, costituito quindi da comparti di sedimentazione ed ossidazione.

Entrambi i sistemi recapitano nel canale del Consorzio di bonifica ricadente in zona D1, al foglio n° 78, p.lla n° 80 del Comune di Scanzano Jonico.

• **DESCRIZIONE DELLA “SOSTITUZIONE” IMPIANTISTICA**

La Società Logiservices S.r.l., avendo accertato perdite significative di liquami a causa d’infiltrazione sulle pareti e sul fondo delle vasche dell’impianto depurativo a “fanghi attivi”, nonché sul fondo dei pozzetti a complemento dell’impianto, ha deciso di sostituire tale impianto con un sistema nuovo e certificato, a vantaggio della sicurezza ambientale e dell’efficienza depurativa, limitandone i contributi ai soli servizi igienici destinati ai dipendenti, di quelli destinati agli esterni ed a quelli rivenienti dalla

cucina riferita al vicino fabbricato adiacente all'esistente, eliminando il contributo costituito dal refluo di lavaggio degli ambienti in cui si svolgevano le operazioni di lavorazione delle carni, funzione quest'ultima non più rientrante nell'attività dell'azienda.

Il nuovo sistema depurativo, installato in sostituzione del precedente, marca Rototec, modello **NIM 5400** (vol. di sedimentazione di 1.210 l, vol. di digestione di 3.137 l, con carico organico ammissibile di 1,86 kg BOD₅ giorno, carico idraulico di 6,2 m³/giorno, proporzionata per max 31 abitanti equivalenti) è una vasca monoblocco in polietilene corrugato di tipo imhoff per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, per installazione interrata e dotata di cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva a 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC e guarnizione a tenuta, sfiato per il biogas e chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo. Essa sarà preceduta da un degrassatore modello **NDD 1000** (volume utile di 774 l, volume grassi di 90 l, volume di sedimentazione di 200 l, proporzionato per 30 abitanti equivalenti) che permette l'abbattimento delle acque saponose e grigie rivenienti dalle cucine; un ulteriore impianto a fanghi attivi "a basso carico", modello **NIF A 7000** (vol. aerato di 5.474 l, vol. di sedimentazione di 1.460 l, proporzionato per 45 abitanti equivalenti) svolgerà la funzione di trattamento secondario, sfruttando l'azione di colonie batteriche che rimanendo in sospensione nel liquame consumano il materiale organico biodegradabile utilizzandolo come nutrimento per ottenere l'energia ed il materiale necessari per la sintesi di nuove cellule, formando composti via via più stabili fino alla completa degradazione del carico organico; all'interno del sistema si sviluppano elevatissime concentrazioni di batteri aerobici, in grado di assorbire l'ossigeno disciolto nell'acqua per consumare il materiale biodegradabile; la quantità di Ossigeno necessaria per lo sviluppo delle reazioni biologiche viene fornita da un sistema di aerazione con diffusori sommersi che dal fondo della vasca disperdono un flusso d'aria a bolle fini, assicurando anche un'adeguata miscelazione che mantiene in sospensione le alte concentrazioni di solidi presenti; l'impianto ha un comparto di disinfezione presente lungo il tubo di uscita ed è correttamente preceduto da un degrassatore e da una fase di sedimentazione primaria con vasca imhoff classica, in modo da poter recapitare il refluo su acque superficiali.

• **VALUTAZIONE SULLA NON SOSTANZIALITÀ DELLA MODIFICA IMPIANTISTICA**

La sostituzione impiantistica prospettata dalla Società Logiservices S.r.l. **non può ritenersi sostanziale** per le seguenti valutazioni tecniche:

1. il sistema depurativo da installarsi sostituisce il sistema già esistente, lasciando invariata la rete di captazione delle acque meteoriche e la rete di deflusso dei reflui organici in uscita dal fabbricato commerciale;
2. Il refluo depurato col nuovo sistema migliora la qualità del refluo, introducendo l'azione batterica in aerobiosi e la degrassazione che si aggiungono al trattamento primario già esistente;
3. col nuovo sistema depurativo non sono alterate le quantità e la qualità dei reflui da avviare allo scarico.

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra esposto, **sostituire e aggiornare per modifica non sostanziale** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2210 del 16/12/2020 relativa agli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici e scarico acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle coperture del fabbricato adibito ad attività commerciale sito in località S.S. 106 Jonica nel Comune di Scanzano Jonico (MT);

VISTI il rapporto istruttorio reso dal Dott. Pietro DE LUCIA e la proposta di provvedimento resa dall'Ing. Vincenzo RIZZELLO, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di **sostituzione per aggiornamento** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) precedentemente rilasciata con D.D. n. 2210 del 16/12/2020;

IL RESPONSABILE DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

1) **la premessa** costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

2) **di adottare**, per le motivazioni in premessa citate, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, a favore della Ditta "LOGISERVICES S.r.l.", per lo scarico di acque reflue provenienti dai servizi igienici e dallo scarico acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle coperture del fabbricato adibito ad attività commerciale sito in località S.S. 106 Jonica nel Comune di Scanzano Jonico (MT) ed a quelli rivendenti dalla cucina con w.c. riferita al vicino fabbricato adiacente all'esistente;

3) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce ed aggiorna ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata dalla Provincia di Matera alla Ditta "LOGISERVICES S.r.l." con D.D. n. 2210 del 16/12/2020;

4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1 lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013:

QUADRO PRESCRITTIVO

ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA:

scarico identificato come S01

La Società Logiservices S.r.l., già autorizzata allo sversamento dei reflui dell'attività commerciale per la distribuzione di prodotti freschi, nel canale di bonifica n° 15A5 con A.U.A. n° 2210 del 16/12/2020, potrà continuare sversare le acque di prima pioggia dei piazzali a servizio della predetta attività, attenendosi a quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica nella D.D. n. 856 del 28/10/2020 e recapitata alla Società con prot. n. 15384 del 06/11/2020 ed inoltre a quanto di seguito disposto:

1. attenersi al dettato del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - Parte Terza - per quanto concerne il rispetto dei limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3, 1ª colonna - scarico in acque superficiali - dell'Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo Decreto Legislativo;

2. Installare a monte della condotta di scarico da 800 mm del recapito finale del refluo, entro il perimetro dell'attività commerciale, un pozzetto d'ispezione e prelievo;
3. effettuare il campionamento e le analisi chimico-fisiche e microbiologiche del refluo di prima pioggia, riportando i valori dei parametri della Tabella 3 - prima colonna, All. 5 alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ritenuti analiticamente significativi per la qualità del refluo stesso, mantenendo la **periodicità semestrale** dettata dal Consorzio di Bonifica nella richiamata delibera;
4. il campionamento, dovrà eseguirsi secondo le metodiche APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 e Manuale ISPRA 123/15;
5. i dati dei referti analitici saranno riportati in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
6. copia di dette analisi saranno comunicate con documento di certificazione, piuttosto che con rapporto di prova, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed al Consorzio di Bonifica;
7. il soggetto esecutore del campionamento dovrà essere il medesimo che redige il certificato firmato e timbrato da chimico abilitato alla professione ed iscritto al relativo ordine professionale territoriale;
8. la presenza di malfunzionamenti dell'impianto di trattamento e di valori dei parametri del refluo fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente all'ufficio Ambiente della Provincia di Matera ed al Consorzio di Bonifica e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
9. qualsiasi modifica impiantistica, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del processo depurativo e/o dello scarico dovrà essere comunicata all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera;
10. qualora le modifiche apportate siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
11. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità al pozzetto d'ispezione per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo, anche svolgendo con cadenza periodica, le operazioni di manutenzione e pulizia;
12. assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
13. consentire al personale degli enti preposti al controllo di eseguire tutte le ispezioni che si ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, ai sensi dell'art. n° 128 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
14. eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di scolo e grigliatura grossolana, al fine di garantire una costante ed efficiente capacità di captazione delle acque meteoriche di prima pioggia;
15. assicurarsi che la portata idrica dello scarico sia compatibile sia con la natura e lo stato del corpo recettore (canale);
16. è vietata ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, la diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate a tale scopo;
17. mantenere le parti componenti l'impianto in perfetto stato di efficienza e funzionalità, valutando la tenuta idraulica delle vasche, l'intasamento dei filtri, la tenuta idraulica delle tubazioni e delle loro giunzioni;
18. Sottoporre i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla disciplina dei rifiuti; la frequenza minima di asportazione di tali fanghi dovrà essere annuale;
19. il titolare dell'autorizzazione dovrà conferire a ditte autorizzate i fanghi prodotti nell'impianto di trattamento e acquisire dalle stesse la 4ª copia del formulario d'identificazione del rifiuto;
20. mantenere copia del F.I.R. in sede per essere esibita su richiesta del personale di vigilanza;
21. la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

REFLUI DEI SERVIZI IGIENICI, ACQUE GRIGIE E SAPONOSE

scarico identificato come S02

La Società Logiservices S.r.l., già autorizzata allo sversamento dei reflui dell'attività commerciale per la distribuzione di prodotti freschi, nel canale di bonifica n° 15A5 con A.U.A. n° 2210 del 16/12/2020, rivenienti dai servizi igienici e dai reflui della cucina, attenendosi a quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica nella D.D. n. 855 del 28/10/2020 e recapitata alla Società con prot. n. 15385 del 06/11/2020 ed inoltre a quanto di seguito disposto:

22. attenersi al dettato del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - Parte Terza - per quanto concerne il rispetto dei limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3, 1ª colonna - scarico in acque superficiali - dell'Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo Decreto Legislativo;
23. Installare sulla condotta da 300 mm, a monte del recapito finale ed entro il perimetro dell'attività commerciale, un pozzetto d'ispezione e prelievo;
24. allacciare lo scarico rivenienti dai servizi igienici alla rete fognaria non appena l'area sarà servita da tale tipo di rete;
25. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), per il campionamento in apposito pozzetto di ispezione da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
26. eseguire idonea e periodica manutenzione del sistema di depurazione utilizzato a "fanghi attivi" NIF A 7000, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
27. garantire la periodica pulizia del degrassatore NDD 1000;
28. effettuare il campionamento e le analisi chimico-fisiche e microbiologiche del refluo riportando i valori dei parametri della Tabella 3 - prima colonna, All. 5 alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ritenuti analiticamente significativi per la qualità del refluo stesso, mantenendo la **periodicità bimestrale** dettata dal Consorzio di Bonifica nella richiamata delibera;
29. il campionamento, dovrà eseguirsi secondo le metodiche APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 e Manuale ISPRA 123/15;
30. i dati dei referti analitici saranno riportati in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
31. copia di dette analisi saranno comunicate con documento di certificazione, piuttosto che con rapporto di prova, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed al Consorzio di Bonifica;
32. il soggetto esecutore del campionamento dovrà essere il medesimo che redige il certificato firmato e timbrato da chimico abilitato alla professione ed iscritto al relativo ordine professionale territoriale;
33. la presenza di malfunzionamenti dell'impianto di trattamento e di valori dei parametri del refluo fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente all'ufficio Ambiente della Provincia di Matera ed al Consorzio di Bonifica e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
34. qualsiasi modifica impiantistica, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del processo depurativo e/o dello scarico dovrà essere comunicata all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera;
35. qualora le modifiche apportate siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle autorizzate, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
36. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità al pozzetto d'ispezione per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo, anche svolgendo con cadenza periodica, le operazioni di manutenzione e pulizia;
37. assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

5) **di stabilire** che la presente autorizzazione che sostituisce ed aggiorna la precedente D.D. n. 2210 del 16/12/2020, con conferma della validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) avvenuto in data 21/12/2020, trattandosi di una mera sostituzione di impianto di trattamento delle acque e configuratosi come **modifica non sostanziale** della precedente. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;

6) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di

ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

7) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

8) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;

9) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;

10) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;

11) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;

12) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

13) **di stabilire** che allo scadere delle autorizzazioni rilasciate dal Consorzio di Bonifica relativo allo scarico delle acque meteoriche e delle acque reflue, si dovrà presentare a questo ufficio il rinnovo;

14) **di dare atto** che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, il Dott. Pietro DE LUCIA ed Ing. Vincenzo RIZZELLO attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

15) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 872 del 05-06-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 05-06-2025 al 20-06-2025 al num. 1059 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
